



## **Determina Presidenziale**

**N. 13 DEL 6 OTT. 2017**

**Oggetto:** Autorizzazione alla costituzione di garanzia bancaria e deposito cauzionale in favore di ENEL S.p.A. per contratto per fornitura energia su convenzione CONSIP EE14.

Il Direttore Generale propone al Presidente di adottare la Determinazione consequenziale alla relazione, trasmessa dal Servizio AFGE Unità GCA con C.I. n. 4968 del 06.10.2017, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Nella seduta del C.d.A. del 27 settembre 2017 è stata ratificata la determina presidenziale n. 11 del 20 settembre 2017 avente ad oggetto: "Autorizzazione ad aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - Lotto 9 per la fornitura di energia elettrica su libero mercato per le utenze del SII gestite da AMAP SpA per l'anno 2018".

L'Ordinativo di fornitura n. 3851527, presentato per l'attivazione in Convenzione Consip EE14, è stato accettato, tuttavia la relativa esecuzione è stata sospesa, in quanto, è stata richiesta, come previsto dall'art. 9 del punto 7 della Convenzione Consip, una idonea garanzia fideiussoria di importo pari ad euro 2.563.000,00, rilasciata da primari Istituti di Credito bancari nazionali.

A seguito di quanto sopra è stata richiesta a mezzo mail una riduzione dell'importo della fideiussione richiesta ed una eventuale possibilità di prorogare la durata contrattuale della vigente garanzia, già prestata per il precedente contratto di energia elettrica su Convenzione Consip EE13.

A seguito di interlocuzione telefonica, in data 5 ottobre, a mezzo Pec, l'Enel, in risposta alla predetta mail, ha concesso la riduzione della garanzia fideiussoria richiesta per un importo pari a quello precedente, e cioè di euro 1.591.000,00, oltre che un versamento a titolo di deposito cauzionale di euro 535.000,00 (di pari importo a quello già trattenuto da Enel per l'attivazione dell'oda n. 3341386 in convenzione Consip EE13 per la fornitura di energia elettrica per i siti provinciali).


Il costo della garanzia, come da interlocuzione telefonica con funzionario Unicredit, attuale tesoriere della società, dovrebbe essere di importo inferiore al 4%, così come quella vigente.

Per quanto sopra occorre autorizzare la stipula della fideiussione nel testo allegato alla presente per farne parte integrante, ed autorizzare altresì la costituzione del deposito cauzionale.

Il Responsabile dell'Unità GCA




Il Responsabile del Servizio AFGE



La spesa presunta di € 60.000,00

2018 della Società


graverà sul conto economico



Il Responsabile del Servizio AMFI



Il Direttore Generale



#### IL PRESIDENTE

Preso visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 6 OTT. 2017,  
In virtù dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione assunta  
nella seduta del 26.03.2014;

#### DETERMINA


Autorizzare, per le motivazioni sopra precisate, la costituzione della fideiussione bancaria per un importo di euro 1.591.000,00 presso il Tesoriere Unicredit, con decorrenza 1 gennaio 2018, e scadenza al 30 aprile 2019, secondo lo schema allegato alla presente, nonché autorizzare il versamento in favore di ENEL S.p.A a titolo di deposito cauzionale per un importo di €. 535.000,00.

Autorizzare il Responsabile del Servizio AMFI ad avviare una contrattazione per la riduzione della percentuale standard richiesta dalla Unicredit, quale commissione per la costituzione della fideiussione bancaria.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Determinazioni Presidenziali tenuto a cura della Struttura RACI.

- 6 OTT. 2017

Il Presidente



## 1.1. ALLEGATO 3 - FAC-SIMILE DEL TESTO DI GARANZIA BANCARIA

(da scriversi su carta intestata dell'Istituto di Credito e da inviarsi con Raccomandata AR)

Spett.le  
ENEL ENERGIA S.p.A.  
Viale Europa 186  
Talsano 74122 (TA)

c.a. Rating Nazionale

### GARANZIA BANCARIA N. \_\_\_\_

#### PREMESSO CHE

- la Ditta \_\_\_\_\_ (di seguito l' "Impresa Debitrice"), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, ha aderito alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n.488 e s.m.i e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n.388, 14<sup>a</sup> edizione-id1747 (lotto \_\_\_\_\_) CIG \_\_\_\_\_ e ha inviato ad Enel Energia S.p.A. (di seguito l' "Impresa Garantita"), con sede legale in Roma, via Regina Margherita n. 125, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06655971007, aggiudicatario della Convenzione, un Ordinativo di fornitura di energia elettrica n. XXX in data xx/yy/zzzz
- l'articolo 9, comma 7 della detta Convenzione prevede, a garanzia del puntuale e pieno adempimento di tutte le obbligazioni a carico dell'Impresa Debitrice derivanti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, il rilascio in favore dell'Impresa Garantita di una garanzia bancaria irrevocabile e incondizionata del tipo "a prima richiesta" rilasciata da parte di primario Istituto di Credito;
- tale garanzia è a garanzia delle somme che venissero reclamate dall'Impresa Garantita fino a concorrenza di euro \_\_\_\_\_ (*importo in lettere*) contro presentazione di semplice richiesta scritta;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

##### Art. 1. Prestazione della garanzia

Con la presente, il sottoscritto Istituto di Credito \_\_\_\_\_ (di seguito il "Garante"), con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, capitale sociale versato di euro \_\_\_\_\_ (*importo in lettere*), riserve di euro \_\_\_\_\_ (*importo in lettere*), iscritto al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, codice ABI \_\_\_\_\_, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. \_\_\_\_\_, e per esso la filiale di \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (*funzionario, direttore, vice-direttore...*) della predetta filiale di \_\_\_\_\_, in forza dei poteri di firma risultanti da \_\_\_\_\_ (*inserire i riferimenti dell'atto*) dichiara di costituirsi, come effettivamente si costituisce, Garante in via solidale e indivisibile nell'interesse dell'Impresa Debitrice e a favore dell'Impresa Garantita sino alla concorrenza massima di euro \_\_\_\_\_ (*importo in lettere*).

In caso escussione totale o parziale l'Amministrazione sarà tenuta a provvedere alla ricostruzione della garanzia con importo uguale a quello originariamente previsto entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta

##### Art. 2. Oggetto della garanzia

In forza della garanzia come sopra prestata, il Garante si impegna, incondizionatamente e irrevocabilmente, a corrispondere all'Impresa Garantita le somme che venissero da quest'ultima reclamate, anche se suddivise in più importi relativi a obbligazioni differenti derivanti dal Contratto, fino alla concorrenza massima di euro \_\_\_\_\_ (*importo in lettere*).

##### Art. 3. Modalità di esecuzione

- 3.1 Il pagamento delle somme dovute dall'Impresa Debitrice avverrà, dietro semplice richiesta scritta spedita dall'Impresa Garantita al Garante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Garante di detta richiesta.

- 3.2 Il Garante irrevocabilmente, incondizionatamente e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., effettuerà il pagamento secondo le modalità indicate nella lettera di richiesta entro cinque giorni dalla sua ricezione, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento, senza sollevare alcuna eccezione o contestazione e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l'Impresa Debitrice abbia sollevato. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. La somma dovuta sarà automaticamente maggiorata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la scadenza del termine previsto per il pagamento della somma richiesta e la data effettiva di pagamento della stessa. Il Garante è, quindi, tenuto al pagamento con le modalità e nei termini indicati, anche in caso di eventuale opposizione da parte dell'Impresa Debitrice in qualsiasi forma manifestata, anche stragiudiziale, o in caso di pendenza di procedimenti giudiziari, di qualsiasi natura, aventi ad oggetto il rapporto tra l'impresa Debitrice e l'Impresa Garantita, inclusi i procedimenti cautelari instaurati innanzi alla competente autorità giudiziaria, anche se non ancora notificati.
- In particolare, il Garante rinuncia espressamente fin d'ora: (1) alla facoltà di proporre qualsiasi eccezione spettante all'Impresa Debitrice, ai sensi dell'art. 1945 del c.c.; (2) ad avvalersi del disposto dell'art. 1955; (3) a far valere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
- La Garanzia rimarrà valida anche nel caso in cui la Impresa Debitrice sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
- 3.3 Il Garante non richiederà alcun preventivo consenso al pagamento all'Impresa Debitrice, la quale, conformemente agli accordi raggiunti con il Garante stesso, nulla potrà eccepire al Garante in merito al pagamento da questi effettuato a semplice richiesta dell'Impresa Garantita.
- 3.4 Il Garante rinuncia fin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 comma 2 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligato in solido con l'Impresa Debitrice.

#### **Art. 4. Durata**

- 4.1 La presente garanzia è efficace dalla data di sottoscrizione fino al \_\_\_\_\_ compreso (quarto mese successivo alla naturale scadenza del contratto), fatta salva la facoltà riconosciuta unicamente all'Impresa Garantita di rinunciare alla garanzia attraverso la restituzione del presente documento in originale, da effettuarsi indifferentemente all'Impresa Debitrice o al Garante.
- 4.2 Il Garante resterà obbligato anche dopo la Data di Scadenza per tutte le obbligazioni sorte sino a tale data.
- 4.3 Qualora l'Impresa Garantita dovesse escutere e ricevere il pagamento dell'intero ammontare garantito, la presente Garanzia cesserà di avere efficacia.

#### **Art. 5. Validità**

In deroga a quanto previsto dall'art. 1939 del codice civile, la presente garanzia rimarrà valida ed efficace anche se non dovesse essere valida l'obbligazione principale garantita.

#### **Art. 6. Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione o richiesta al Garante relativa alla presente garanzia dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 7. Foro competente**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o alla prestazione della presente garanzia sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.

\_\_\_\_\_ (luogo), \_\_\_\_\_ (data)

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante dell'Istituto di  
Credito Garante indicato al n. 1)

(Qualora l'importo della fideiussione risulti superiore o pari a 1.000.000,00 (un milione) di euro, la sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio; in tutti gli altri casi il titolo dovrà essere accompagnato da copia della procura che identifichi chiaramente i poteri di firma del funzionario)